

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 165**

---

**Anno 44**

**18 luglio 2013**

**N. 199**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 LUGLIO 2013, N. 979

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2013 - 2014**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 LUGLIO 2013, N. 979

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2013 - 2014**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

## Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 19 *bis* nella parte in cui prevede:
  - che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima e nelle prescrizioni dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE;
  - che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee

guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Richiamata la L.R. 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE", che, dando attuazione alla predetta disposizione, stabilisce che la Giunta regionale autorizzi - entro il 31 luglio - il prelievo venatorio in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, valutata la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute dalle singole Province circa l'esigenza di dare attuazione, nei rispettivi territori, a tale forma di prelievo, previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA;

Richiamati i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011;

Preso atto che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono stati assegnati alle Province Euro 1.650.000,00 per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo - dissuasorio;

Preso atto inoltre che dalla documentazione pervenuta dalle Province e trattenuta agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie la quantificazione dei danni accertati negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (periodo 1 novembre - 31 ottobre) risulta riassunta nella seguente tabella:

<b>REGIONE EMILIA- ROMAGNA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>DANNI (€)</b>	2.494.910,76	1.929.581,22	2.271.946,22	2.041.360,52
<b>DANNI DEROGHE (€)</b>	469.538,46	489.319,43	492.342,54	430.431,41
<b>DANNI DEROGHE (%)</b>	18,81	25,36	21,67	21,09

Considerato:

- che, alla luce dei dati sopraevidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica prelevabili in regime di deroga, seppur con andamento flessibile, è leggermente diminuita;
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha sicuramente contribuito in alcune realtà a limitare i danni alle produzioni agricole;
- che, tuttavia, nel 2012 si è comunque registrato un consistente ed antieconomico fenomeno, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva, articolata per Provincia e per specie:

**ANNO 2012 – DANNI ACCERTATI DEROGHE - DATI IN €**

PROVINCE - SPECIE	PASSERO	STORNO	ITTIOFAGI	TORTORA DAL COLLARE	PICCIONE	TOTALI
BOLOGNA	0,00	42.268,70	33.694,81	4.754,00	21.201,14	101.918,65
FERRARA	0,00	14.285,91	32.660,90	2.196,27	14.597,80	63.740,88
FORLI'-CESENA	7.794,33	35.305,61	0,00	2.912,10	3.045,17	49.057,21
MODENA	0,00	13.649,41	22.164,50	0,00	3.028,18	38.842,09
PARMA	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
PIACENZA	0,00	3.130,00	0,00	0,00	2.160,00	5.290,00
RAVENNA	5.590,00	26.795,00	10.924,47	3.648,00	8.379,00	55.336,47
REGGIO EMILIA	0,00	75.672,40	0,00	0,00	6.357,00	82.029,40
RIMINI	2.078,90	2.699,54	0,00	3.698,27	440,00	8.916,71
<b>TOTALI</b>	15.463,23	239.106,57	99.444,68	17.208,64	59.208,29	430.431,41

Acquisite agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie le seguenti note, trasmesse dalle Province entro il 31 maggio 2013, come previsto al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 3/2007:

**ELENCO NOTE**

<b>PROVINCIA</b>	<b>DATA</b>	<b>PROTOCOLLO</b>
<b>Bologna</b>	<b>29/4/2013</b>	<b>63127/12.2.7.1/4/2013</b>
<b>Ferrara</b>	<b>7/5/2013</b>	<b>36140 class. 13.4.5</b>
	<b>10/5/2013</b>	<b>37104 class. 13.4.5</b>
<b>Forli-Cesena</b>	<b>28/5/2013</b>	<b>85301</b>
<b>Modena</b>	<b>29/5/2013</b>	<b>59672</b>
<b>Parma</b>	<b>16/5/2013</b>	<b>35323</b>
<b>Ravenna</b>	<b>13/5/2013</b>	<b>43018</b>
<b>Reggio Emilia</b>	<b>2/5/2013</b>	<b>25532/24/2013</b>
<b>Rimini</b>	<b>17/5/2013</b>	<b>21635 12_05_12</b>

## RICHIESTE PROVINCIA DI BOLOGNA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
<b>CORMORANO</b>	1/10/2012-31/1/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 m bacini autorizzati dalla Provincia destinati all'allevamento pesce nei comuni di: Bentivoglio, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto</li> <li>- laghetti per la pesca a pagamento e in forma vagante lungo i corsi d'acqua in tutto il territorio provinciale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appostamento fisso e/o vagante</li> <li>- 5 capi/die</li> <li>- 30 capi/stagione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proprietari allevamenti ittici o delle strutture per la pesca a pagamento e loro dipendenti</li> <li>- Cacciatori residenti in E-R iscritti agli ATC della provincia di Bologna o che esercitano la caccia in AFV ricompresa in uno dei comuni interessati</li> </ul>
<b>STORNO</b>	1/9/2013-30/11/2013	1-9-31/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appostamento fisso e/o temporaneo</li> <li>- 20 capi/die</li> <li>- 200 capi/stagione</li> <li>- Senza uso di richiami vivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Bologna</li> <li>- Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilità negli ATC della provincia di Bologna</li> <li>- Cacciatori che esercitano la caccia in AFV</li> <li>- Cacciatori con forma di caccia b</li> </ul>
		1/11-30/11	100 m vigneti, frutteti in tutto il territorio provinciale	
<b>PICCIONE</b>	1/10/2013-31/1/2014	In tutto il territorio provinciale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Bologna</li> <li>- Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilità negli ATC della provincia di Bologna</li> <li>- Cacciatori che esercitano la caccia in AFV</li> <li>- Cacciatori con forma di caccia b</li> </ul>

**RICHIESTE PROVINCIA DI FERRARA**

<b>SPECIE</b>	<b>PERIODO</b>	<b>LUOGO</b>	<b>MODALITA'</b>	<b>SOGGETTI</b>
<b>STORNO</b>		Argenta, Comacchio, Copparo, Ferrara, Massa Fiscaglia		
<b>PICCIONE</b>		Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Ostellato, Tresigallo		



## RICHIESTE PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
PICCIONE DI CITTA'		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
STORNO		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
PASSERA MATTUGIA		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
PASSERO		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
TORTORA DAL COLLARE		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		

### RICHIESTE PROVINCIA DI MODENA

SPECIE	PERIODO	LUOGO		MODALITA'	SOGGETTI
<b>CORMORANO</b>	1/10/2013-31/1/2014	Carpi, Finale Emilia		Nel raggio di 200 m dagli allevamenti ittici autorizzati	Proprietari allevamenti ittici e loro dipendenti
<b>STORNO</b>		Comprensori C1 C2	Nei comuni interessati sia da eventi di danneggiamento che da interventi di controllo		
<b>PICCIONE</b>	1/11/2013-31/1/2014	Comprensorio C1	Bastiglia, Bornporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Sassuolo, Savignano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, Soliera, Splimberto, San Possidonio, San Prospero, Vignola		

## RICHIESTE PROVINCIA DI PARMA

SPECIE	PERIODO	LUOGO		MODALITA'	SOGGETTI
STORNO		Comprensori Faunistici Omogenei di Pianura e di Collina	Busseto, Collecchio, Colomo, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Tornile, Traversetolo, Trecasali, Zibello		

**RICHIESTE PROVINCIA DI RAVENNA**

<b>SPECIE</b>	<b>PERIODO</b>	<b>LUOGO</b>	<b>MODALITA'</b>	<b>SOGGETTI</b>
<b>STORNO</b>	Da 1/9/2013	Intero territorio provinciale tranne la porzione a sud la congiungente la strada comunale di S. Ruffillo e la strada comunale del Cerro con la n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena		

### RICHIESTE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
<b>STORNO</b>	15/8/2013-31/10/2014	Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campagnaola Emilia, Campegine, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Guattieri, Guastalla, Luzzara, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, Sant'Illario d'Enza, San Martino in Rio	- Appostamento temporaneo - 40 capi/die - 400 capi/anno	- Cacciatori iscritti agli ACT della Provincia territorialmente competenti - Cacciatori che esercitano la caccia in mobilità negli ATC - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b

**RICHIESTE PROVINCIA DI RIMINI**

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
<b>STORNO</b>		Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo, Morciano, Novatefría, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio, ad esclusione del territorio dell'area urbana costiera e delle altre aree in cui vige il divieto di caccia e nelle ZPS presenti nel territorio	Entro 200 m dalle coltivazioni danneggiate con l'impiego di richiami specifici	

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici specializzati con notevole esperienza nel settore, acquisita anche attraverso percorsi formativi propedeutici, organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni, sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie;

Considerato che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha effettuato una attenta valutazione delle richieste di autorizzazione per la prossima stagione venatoria 2013/2014, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i risultati raggiunti, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove si debba diminuire l'incidenza dei danni, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2009-2012:

**COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2009-2012)**

PROVINCE	DANNI DA			
	STORNO	PASSERI	PICCIONE	TORTORA DAL COLLARE
<b>BOLOGNA</b>	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FICHI, FRAGOLE, MAIS, MELE, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA, VIGNA,		CAROTE, COLZA, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, RAVANELLO, SOIA, SORGO, VECCIA	GIRASOLE, SORGO
<b>FERRARA</b>	CILIEGIE, FINOCCHIO, GIRASOLE, GRANO, MELE, PERE, PESCHE, RADICCHIO, SORGO, UVA	PERE	GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, RADICCHIO, RISO, SOIA, SORGO, SPINACI	GIRASOLE, SORGO
<b>FORLI'- CESENA</b>	CILIEGIE, FAGIOLINI, FICHI, GIRASOLE, GRANO, INSALATA, MAIS, MELE, PERE, PESCHE, RAPE PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, SORGO, SUSINE, UVA	BASILICO PORTASEME, CICORIA, CILIEGIE, FAGIOLINI, FICHI, GIRASOLE, GRANO, INSALATA, MELE, RADICCHIO, RAPE PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, RUCOLA PORTASEME, SORGO, UVA	FAGIOLINI, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, PISELLI	FAVINO, GIRASOLE, GRANO, RAVANELLO PORTASEME, SORGO
<b>MODENA</b>	CILIEGIE, MAIS, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA		ERBA MEDICA, FORAGGIO, GRANO, MAIS, PISELLI, RISO, SOIA, SORGO	MAIS
<b>PARMA</b>	CILIEGIE, COCOMERO, MAIS, POMODORO, UVA, ZUCCA		BARBABIETOLA, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA	
<b>RAVENNA</b>	ALBICOCCHIE, BARBABIETOLA PORTASEME, CAROTE, CILIEGIE, FICHI, GRANO, MAIS, MELE, PERE, PESCHE, PRUGNE, RAVANELLO, SORGO, SUSINE, UVA	ALBICOCCHIE, BARBABIETOLA PORTASEME, CAVOLI PORTASEME, CICORIA, GIRASOLE, GRANO, KIWI, MELE, ORZO, PERE, PESCHE, RADICCHIO, RAPE PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, SORGO, SUSINE	CICORIA, FARRO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA, SORGO	GIRASOLE, GRANO, PISELLI, SORGO
<b>REGGIO EMILIA</b>	CILIEGIE, MAIS, MELE, SORGO, UVA		GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA	GIRASOLE, SORGO
<b>RIMINI</b>	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FICHI, OLIVE, PESCHE, UVA	CAVOLI PORTASEME, CILIEGIE, GRANO, MELE, RAVANELLO PORTASEME, SORGO	GIRASOLE, GRANO, PISELLI	GIRASOLE, MAIS, OLIVE, SORGO





**METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2009-2012)****SPECIE: STORNO – PASSERI – PICCIONE – TORTORA DAL COLLARE**

Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole, ove possibile, sia con mezzi di proprietà che in comodato d'uso, grazie a contributi pubblici, nell'ambito della disponibilità economica.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nastri olografici riflettenti</li> <li>- specchietti</li> <li>- reti di protezione</li> <li>- sagome di falco</li> <li>- palloni predator</li> <li>- sistemi vocali di allontanamento (distress call)</li> <li>- ultrasuoni</li> <li>- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)</li> <li>- radio costantemente accese</li> <li>- dissuasori ottici</li> <li>- copertura con reti simulantigrandine</li> <li>- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo</li> </ul>
Esiti:	Apprezzabili, ma temporanei. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, tuttavia producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati efficaci sugli storni nati in loco. Infatti mentre i giovani storni apprendono velocemente e si allontanano, in autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.

**SPECIE: ITTIOFAGI**

Luogo:	Allevamento a pieno campo, nell'ambito della disponibilità economica
Metodi:	Copertura fisica e totale di lavorieri, canali e vasche di sverno con rete a maglia di 20x20 cm
Esito:	Buono, ma costoso.
Luogo:	Allevamenti a vasche regolari nell'ambito della disponibilità economica
Metodi:	Posizionamento di reti frangivento, alte, a volte oltre i 3 metri, perpendicolari al lato più lungo allo scopo di impedire la planata
Esito:	Buono, ma costoso
Luogo:	Allevamenti
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- detonatori acustici</li> <li>- fili o reti a protezione degli invasi</li> <li>- argini e livelli idrici in modo da limitare la contattabilità tra specie preda e ittiofagi</li> <li>- dissuasori visivi</li> <li>- dissuasori acustici</li> </ul>
Esito:	Apprezzabile ma temporaneo.

**PIANI DI CONTROLLO (PERIODO 2009-2012)**

SPECIE/ANNI	2009	2010	2011	2012
PASSERO	0	0	0	0
STORNO	27.388	17.217	22.696	25.422
CORMORANO	297	488	451	335
TORTORA DAL COLLARE	0	0	0	9.556
PICCIONE (*)	39.713	65.406	118.261	142.666
<b>TOTALI</b>	67.398	83.111	141.408	177.979

(\*) Piccione 2009, 2010, 2011: dati parziali

**PRELIEVI IN DEROGA (PERIODO 2009-2012)**

	2009	2010	2011	2012
PASSERO	0	0	0	0
STORNO	119.542	149.890	68.982	94.765
CORMORANO	0	0	0	0
TORTORA DAL COLLARE	3.426	0	0	0
PICCIONE	0	0	0	0
<b>TOTALI</b>	122.968	149.890	68.982	94.765

Preso atto che, nelle more dell'adozione delle predette linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione della L.R. 3/2007, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga di specie selettivamente individuate, in quanto ripetutamente dannose per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di dar corso, anche per la stagione venatoria 2013-2014, al prelievo in deroga individuando specie, tempi, luoghi e modalità per ciascuna Provincia;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione dei prelievi in deroga è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti, così come previsto dalla L.R. n. 3/2007 - anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti e, seppur in misura inferiore, oliveti, coltivazioni sementiere ed orticole) ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato:

- che il danno finanziario che subiscono le imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e del mancato reddito;
- che alcune Amministrazioni provinciali hanno sottolineato la necessità di superare la stretta delimitazione degli ambiti comunali interessati da danni individuando anche comuni limitrofi al fine di prevenire gli effetti negativi, verificatisi nella precedente stagione venatoria, della comparsa di danni in tali territori;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da storno negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, visualizzate nelle cartine provinciali di seguito riportate, associata all'analisi delle colture

danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

- che soprattutto nella parte occidentale della regione i danni provocati dallo storno hanno raggiunto, nonostante la messa in atto di specifici piani di controllo da parte delle Province, livelli che impongono il riproporsi di modalità di prelievo più incisive di quelle adottate nelle altre province che prevedono il coinvolgimento di un maggior numero di figure autorizzate al prelievo;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e quindi stanziale;
- che il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio, sfruttando edifici rurali ed urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizzando sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto;

**PROVINCIA DI BOLOGNA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2009-2012)**



**PROVINCIA DI FERRARA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2009-2012)**




**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2009-2012)**






**PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2009-2012)**




**PROVINCIA DI PARMA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2009-2012)**




**PROVINCIA DI RAVENNA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2009-2012)**



**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2009-2012)**



**PROVINCIA DI RIMINI – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2009-2012)**



**PROVINCIA DI BOLOGNA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2009-2012)**



**PROVINCIA DI FERRARA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2009-2012)**




**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2009-2012)**






**PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2009-2012)**



**PROVINCIA DI RAVENNA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2009-2012)**



**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2009-2012)**



**PROVINCIA DI RIMINI – DANNI DA PICCIONE****(PERIODO 2009-2012)**

Attesa pertanto la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamati i contenuti dei citati documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009 e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011 nelle parti in cui si sottolinea che *lo storno in Italia è nidificante, migratore regolare e svernante... e negli ultimi trenta anni ha ampliato considerevolmente il proprio areale nel nostro Paese, spingendosi sia verso quote maggiori, sia verso le latitudini più meridionali*, e dove viene stimata in Italia complessivamente una popolazione costituita da 1-3 milioni di coppie, che mostra una netta tendenza all'aumento... e dove si valuta che *lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia generalmente è migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la penisola Iberica* dove peraltro il prelievo venatorio è consentito;

Richiamata inoltre la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Penale n. 2598 del 25 gennaio 2004 che definisce il colombo o piccione torraio animale selvatico in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

Richiamata altresì la nota ISPRA prot. 48276 del 18 dicembre 2012 pervenuta al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna, nella quale, oltre a ribadire che il piccione di città è considerato animale selvatico, si sottolinea:

- che il piccione sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie;
- che in media una coppia di colombi si riproduce circa 5-6 volte all'anno generando in media 3-4, 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti

riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%;

- che i piccioni possono rappresentare una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole;

Richiamata infine la pubblicazione "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di Tinarelli R., Giannella C, Melega L., anno 2010, ed in particolare quanto riportato sia per il cormorano, specie a stato conservazionistico sicuro, che per il marangone minore, la cui lista dei siti di importanza regionale è costituita per intero dai diversi settori del comprensorio lagunare comacchiese e dell'attigua area di Mandriole-Punta Alberete;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperando le richieste provinciali con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno e del piccione, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando gli storni e i piccioni dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Ritenuto tuttavia di limitare il prelievo solo in determinati Comuni, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte delle suddette specie alle seguenti condizioni:

- per lo storno esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle specifiche colture indicate, in presenza di frutto pendente o di prodotto in corso di maturazione;
- per il piccione esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle specifiche colture indicate, con prodotto in corso di maturazione;

Ritenuto, altresì, indispensabile, disciplinare i prelievi delle suddette specie, sia differenziandoli tra i territori provinciali sulla base delle caratteristiche produttive e dell'incidenza dei danni arrecati, anche integrando le valutazioni compiute a livello locale, sia articolandoli con modalità differenziate, al fine di ottimizzare i prelievi concentrandoli nei periodi in cui la specie risulta più impattante, secondo quanto specificato nella presente deliberazione e nell'allegato alla medesima;

Ritenuto infine, relativamente alla specie cormorano, di circoscrivere il prelievo in deroga alle ipotesi in cui la prevenzione del danno non sia possibile con metodi passivi e laddove non risulti un fattore limitante per il marangone minore, sia per il disturbo arrecato sia per gli abbattimenti accidentali provocati, e quindi limitatamente alle Province di Bologna e Modena, e solo a cura dei proprietari e loro dipendenti esclusivamente nel raggio di 100 metri dai bacini destinati agli allevamenti ittici in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione della produzione ittica ed in presenza di pesce;

Ritenuto al contempo di non accogliere le richieste inoltrate dalle Province in ordine al prelievo di altre specie, quali più sopra dettagliatamente riportate per ciascuna amministrazione per le ragioni e le motivazioni di seguito esposte:

- per quanto concerne i passerii, in relazione al forte declino di questa specie;
- per quanto concerne la tortora dal collare, sia per l'incidenza relativa in termini di danni, sia per l'opportunità di far ricorso ad eventuali interventi di controllo da attuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge n. 157/1992;

Acquisito, al prot. PG/2013/163349 del 3 luglio 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della citata L.R. n. 3/2007, il parere favorevole dell'ISPRA nel quale si attesta che le modalità di attuazione della deroga risultano coerenti con lo spirito e il dettato della norma comunitaria di riferimento, seppur alle seguenti condizioni:

- che siano recepite per lo storno le indicazioni di seguito riportate:
  - abbattimenti condotti all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle

coltivazioni a rischio di danneggiamento, rappresentate solo da frutteti, vigneti ed uliveti ed esclusivamente in presenza del frutto pendente;

- contestuale prosecuzione dell'uso dei mezzi dissuasivi;
- divieto dell'uso di richiami di qualsiasi tipo;
- periodo di applicazione compreso tra il 1° settembre ed il 30 novembre;
- che per il piccione la deroga sia applicata solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle coltivazioni di grano e orzo dal momento della semina fino al 15 dicembre e senza l'impiego di richiami di qualsiasi tipo;
- che il cormorano sia escluso dai prelievi in deroga anche in ragione della peculiarità e complessità dei problemi posti dall'impatto dello stesso sugli allevamenti ittici e della natura e localizzazione dei bacini in cui avviene tale attività nelle province di Modena e Bologna, mentre l'ISPRA rimane disponibile ad esprimere il proprio parere su eventuali azioni di controllo del cormorano previste da specifici piani attuati ai sensi dell'art. 19, comma 2 della Legge 157/92, secondo una prassi peraltro già attuata anche recentemente da altre province emiliano-romagnole;

Ritenuto di accogliere le condizioni individuate da ISPRA per il prelievo in deroga di storno e di piccione, nonché di escludere dal prelievo in deroga il cormorano;

Ritenuto inoltre di non consentire l'uso dei richiami di qualsiasi tipo per l'esercizio del prelievo in deroga dello storno e del piccione quali a titolo di esempio richiami vivi, in pelle e in plastica;

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE, il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;



Dato atto infine che si è provveduto, così come stabilito all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 3/2007, all'espletamento delle necessarie consultazioni con le Province, le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni venatorie e le Associazioni di protezione ambientale sulla proposta di deliberazione concernente l'applicazione dei prelievi in deroga da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2013/2014;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

- 1) di consentire nell'ambito dell'attività venatoria 2013/2014 al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il prelievo in deroga delle specie storno e piccione nelle Province individuate, nelle giornate e negli orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di non consentire l'uso di richiami di qualsiasi tipo quali a titolo di esempio richiami vivi, in pelle e in plastica;
- 3) di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- 4) di stabilire:
  - che, per quanto riguarda la specie piccione, devono essere rispettate tutte le disposizioni del punto 10 del calendario venatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 320/2013, come modificata dalla successiva deliberazione n. 397/2013, utilizzando nello specifico la sigla ASM;
  - che i quantitativi dei capi prelevati debbano essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, avendo cura per la specie piccione di trascrivere anche il nome della specie nel riquadro vuoto, riepilogo che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il termine ultimo del 31 marzo 2014;
  - che le Province elaborino e trasmettano detta documentazione entro il 30 aprile 2014 alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- 6) di dare atto inoltre che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche;

- 7) di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo su richiesta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
- 8) di dare atto infine che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

## PRELIEVI IN DEROGA

### PROVINCIA DI BOLOGNA

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- **STORNO**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8, e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3° domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monteveglio, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
  - Frutta
  - Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992;

- **PICCIONE**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1° ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Monteveglio, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Grano
- Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

**PROVINCIA DI FERRARA**

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- **STORNO**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8, e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3° domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Vigarano, Voghiera; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Frutta
- Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992;

- **PICCIONE**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1° ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso in tutti i Comuni della Provincia; esclusivamente all'interno e nelle

immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Grano
- Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

**PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA**

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- **STORNO**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8, e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3° domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone; con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Frutta
- Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992;

- **PICCIONE**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1° ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale



rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di: Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, Savignano sul Rubicone; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Grano
- Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

**PROVINCIA DI MODENA**

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- **STORNO**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3° domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Modena, Nonantola, Novi, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
  - Frutta
  - Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della legge 157/1992;

- **PICCIONE**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1° ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di:

Bastiglia, Bomporto, Carpi, Camposanto, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Soliera, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Ravarino; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Grano
- Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

**PROVINCIA DI PARMA**

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- **STORNO**, da appostamento temporaneo senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3° domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Frutta
- Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Parma, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

**PROVINCIA DI RAVENNA**

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- **STORNO**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3° domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Frutta
- Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della legge 157/1992;

- **PICCIONE**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1° ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun

cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Grano
- Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- **STORNO**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3° domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Frutta
- Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992;

- **PICCIONE**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1° ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di:

Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Grano
- Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.



**PROVINCIA DI RIMINI**

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- **STORNO**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3° domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Mondaino, Morciano, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio; con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- Frutta
- Uva
- Olive

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

---

---

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.